



*Trasmettere
a tutte le D.D.S.F. +
S.me*

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Divisione V - Sezione I

Prot. n. 16791/3.9

Roma, li 3 giugno 1999

LETTERA CIRCOLARE

allegati 3

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore degli
Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari per
Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

e, p.c. Al Servizio per le Relazioni Sindacali e per le
Relazioni con il Pubblico

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di
polizia penitenziaria. Esercizio finanziario 1999 - cap. 5213.



Ministero di Grazia e Giustizia

§ 1. Premessa.

Si fa seguito alla lettera circolare n.1033/3.9 del 15.1.1999 per fornire le direttive atte a disciplinare, per l'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti e servizi per adulti dell'Amministrazione Penitenziaria.

La legge 23 dicembre 1998, n.448 (finanziaria 1999) ha escluso dalla riduzione del 10 %, prevista sugli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, l'Amministrazione della Giustizia *“per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi, nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata”*.

Il complessivo stanziamento di bilancio, per il corrente esercizio finanziario, ammonta a lire 198.000.000.000 lorde.

Tale stanziamento è stato decurtato dell'importo di lire 1.980.000.000, pari all'1% del totale, che andrà ad alimentare il “Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali”; in applicazione dell'art.14 lettera d) dell' “Accordo Sindacale” sottoscritto in data 17.2.1999, relativo al quadriennio 1998-2001 (Contratto Comparto Sicurezza).

La residua disponibilità di lire 196.020.000.000 dovrà consentire di far fronte, rispetto agli anni passati, anche alla maggiore spesa per lavoro straordinario che l'Amministrazione affronterà in attuazione del disposto di cui all'art.16 punto 3) del citato “Accordo Sindacale” che, dal 1° luglio 1999, riduce di una ora (da 37 a 36) l'orario di



Ministero di Grazia e Giustizia

lavoro settimanale del “personale impiegato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore”.

Le innovazioni contenute nel Contratto di Lavoro del Comparto Sicurezza per gli anni 1998 - 2001 rendono, di conseguenza , assolutamente necessaria una utilizzazione delle risorse disponibili, se possibile, ancora più razionale rispetto al passato.

A tale scopo, va ribadita, ancora una volta, la necessità, ferma restando la tutela primaria ed indispensabile della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, che l'articolazione dei turni di servizio del personale di Polizia penitenziaria sia predisposta su quattro quadranti orari.

I casi di programmazione del servizio su tre quadranti devono essere dettagliatamente giustificati (non basterà, quindi, un generico rinvio all'insufficienza dell'organico) e sottoposti al controllo dei signori provveditori regionali.

Con separato provvedimento sarà disposta l'assegnazione ai singoli provveditorati, del “ budget “ complessivo annuo, determinato secondo i criteri di cui all'allegata tabella, che, previa contrattazione regionale con le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Sindacale sottoscritto in data 17 febbraio 1999, sarà attribuito agli istituti e servizi dipendenti.

Per la ripartizione delle somme i Provveditori regionali terranno conto della propria esperienza, delle proprie conoscenze in relazione alle diverse situazioni locali e, ovviamente, delle motivate richieste avanzate, per i soli servizi istituzionali, dai direttori degli istituti e/o servizi.



Ministero di Grazia e Giustizia

Sarà, parimenti, disposta, con successivo provvedimento, l'assegnazione del "budget" alle direzioni delle Scuole di formazione ed aggiornamento del personale che, previa contrattazione con le OO. SS., individueranno i *Servizi istituzionali* per l'assolvimento dei quali potranno essere richieste, nei casi di comprovata, assoluta necessità, prestazioni di lavoro straordinario.

I fondi assegnati ai Provveditori regionali, anche per il corrente anno, non potranno subire in nessun caso incrementi.

§ 2. Disposizioni di carattere generale.

Con decreto interministeriale in corso di perfezionamento, predisposto di concerto con il Ministro del Tesoro in applicazione della legge 27 ottobre 1987, n.436, è stato stabilito in n. 41 ore per 10 mesi e 40 ore per 1 mese (450 ore annue) il limite massimo individuale e di spesa entro il quale potranno essere richieste, per l'anno 1999 (e per non oltre undici mensilità), prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso ciascun istituto o servizio per adulti.

Appare opportuno chiarire sin d'ora che il limite massimo mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale in casi eccezionali e comunque solo per esigenze di carattere istituzionale.

Ne consegue che qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato non sarà possibile richiedere alle stesse ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.



Ministero di Grazia e Giustizia

Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di servizio connesse esclusivamente al mantenimento (o al ripristino) dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto ovvero al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento (quando le traduzioni siano richieste, ad esempio, senza preavviso dall'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliero di detenuti ex art. 17 della legge 354/75, quando debba provvedersi al trasferimento urgente dei detenuti per motivi di sicurezza dell'istituto ecc.), richiedano l'impiego, **in lavoro straordinario**, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo consentito.

In tale circostanza l'ulteriore richiesta di prestazioni straordinarie dovrà essere formalizzata, **di volta in volta, dal direttore dell'istituto o servizio, con provvedimento motivato** da comunicarsi immediatamente al Provveditore regionale.

Il limite massimo mensile, in tal caso, *può essere* elevato a 60 ore pro-capite.

Resta inteso che l'attribuzione, *in via assolutamente eccezionale*, a singole unità di personale di un monte ore così elevato, può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel "budget" assegnato alla singola direzione.

Deve, inoltre, valere quale regola generale il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art. 5 - comma 3 - dell'Accordo Quadro Nazionale, abbia espresso in precedenza, un "consenso", anche di massima, nell'effettuazione di tali prestazioni.

E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei



Ministero di Grazia e Giustizia

direttori degli istituti e servizi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.

E' pure il caso di ribadire (soprattutto per le numerose segnalazioni pervenute circa il mancato rispetto della presente disposizione) che il ricorso all'istituto del riposo compensativo, pur ammesso, deve essere limitato ai soli casi indicati all'art.5 del citato Accordo Quadro Nazionale.

Non saranno, inoltre, giustificate, presso gli istituti e servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, richieste di prestazioni di lavoro straordinario al personale di polizia penitenziaria, ivi compreso quello assegnato ai nuclei traduzioni e piantonamenti ed al Gruppo Operativo Mobile, che sia impiegato in compiti amministrativo contabili.

Nei confronti del predetto personale possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l'orario d'obbligo, **esclusivamente** nelle occasioni in cui esso venga impiegato *operativamente* per assicurare i servizi previsti al comma 2 dell'art.5 della legge 395/90.

§ 3. Disciplina di casi particolari.

Si precisa che :

- 1) - *in conformità del disposto di cui al punto 7 dell'art. 5 del più volte citato Accordo Quadro Nazionale, questa Amministrazione non si farà carico di prestazioni di lavoro*



Ministero di Grazia e Giustizia

straordinario espletate da personale del Corpo in servizio " in Uffici estranei al Ministero di Grazia e Giustizia";

- 2) - per il personale distaccato a prestare servizio presso gli Uffici Giudiziari il limite massimo individuale mensile consentito è fissato in numero 20 ore. *Ogni diversa valutazione è rimessa al Direttore dell'Ufficio del Personale;*
- 3) - le presenti disposizioni si applicano anche agli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in relazione alle funzioni dai medesimi espletate ai sensi dell'articolo 25 - comma 6 - della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

§ 4. Disposizioni organizzative e di attuazione.

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:

- 1) - al personale in missione o temporaneamente assegnato presso altro istituto o servizio non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate, "impreviste ed eccezionali" esigenze, connesse al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto o servizio sede di missione o di assegnazione temporanea. *In tale circostanza le prestazioni di lavoro straordinario espletate dal dipendente sono totalmente computate a carico del monte ore assegnato alla direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria e che deve garantire il pagamento delle prestazioni rese, da contenersi pur sempre nel limite massimo previsto;*

**STRAORDINARIO POLIZIA PENITENZIARIA SCHEDA RIPARTIZIONE
MONTE ORE ANNO 1999
Importo unitario medio £. 19.000**

	<i>Forza Pres.te</i>	<i>Monte ore Compl.to</i>	<i>Onere Compl.to</i>
<i>Totale Provveditorati</i>	39.162	7.323.294	139.142.586.000
<i>Scuole P.P.</i>			
PARMA	49	9.163	174.097.000
MONASTIR	27	5.049	95.931.000
CAIRO M.NOTTE	53	9.911	188.309.000
PORTICI	114	21.318	405.042.000
ROMA	69	12.903	245.157.000
SULMONA	47	8.789	166.991.000
VERBANIA	37	6.919	131.461.000
TOTALE	396	74.052	1.406.988.000
<i>TOT. Generale</i>	39.558	7.397.346	140.549.574.000
<i>ONERI RIFLESSI 33,80%</i>			47.505.756.012
TOTALE COSTO			188.055.330.012

Distribuzione a livello di Proveditorato della Forza di Polizia penitenziaria, dell'Organico, del Nucleo traduzioni e della Popolazione detenuta
Esercizio Finanziario 1999 (importo medio Lire 19.000 - Media Mensile "Ore 17" - Media Annua "Ore 187").

Tabella A: Indicatori per Proveditorato e loro incidenza sul totale

Proveditorati (*)	Polizia Penitenziaria in servizio negli II.P.P. e nei C.S.S.		Detenuti presenti in data 30/1/98		Nucleo Traduzioni		Detenuti in Sezioni A.S. al 30/1/98		
	Incidenza % sul totale	% sul totale	% Detenuti rispetto alla Forza Polizia presente (1)	Incidenza % sul totale	Incidenza % sul totale	Incidenza % sul totale	% Detenuti rispetto al Tot. detenuti (3)	Incidenza % sul totale	
Ancona	724	1,85	738	101,93	65	1,30	112	15,18	7,38
Bari	2.764	7,06	3.338	120,77	416	8,31	400	11,98	5,83
Bologna	2.220	5,67	2.917	131,40	335	6,69	190	6,51	3,17
Cagliari	1.492	3,81	1.678	112,47	159	3,18	81	4,83	2,35
Catanzaro	1.953	4,99	1.882	96,36	335	6,69	460	24,44	14,89
Filienze	2.879	7,35	3.524	122,40	209	5,97	270	7,68	3,73
Genova	969	2,47	1.623	167,49	124	2,48	52	3,20	1,56
Messina	2.177	5,56	3.698	169,87	361	7,21	691	18,69	9,09
Milano	4.233	10,81	6.576	155,35	593	11,85	563	8,56	4,17
Napoli	4.432	11,32	6.159	138,97	669	13,37	500	8,12	3,95
Padova	2.297	5,87	2.145	93,38	203	4,06	69	3,22	1,57
Palermo	2.920	7,46	3.059	104,76	379	7,57	875	28,60	13,92
Perugia	800	2,04	840	105,00	77	1,54	224	26,67	12,98
Pescara	1.774	4,53	1.353	76,27	184	3,68	136	10,05	4,89
Potenza	484	1,24	518	107,02	41	0,82	90	17,37	8,45
Roma	3.731	9,53	4.913	131,68	375	7,49	207	4,21	2,05
Torino	3.313	8,46	3.789	114,37	390	7,79	235	6,20	3,02
Totale	39.162	100,00	48.750	2049,49	5.005	100,00	5.155	205,50	100,00

Legenda

- (1) Più la percentuale è alta e più grande è l'ecedenza dei detenuti rispetto al personale di polizia.
(2) Più la percentuale è alta e più grande è la consistenza del nucleo traduzioni rispetto al totale del personale di polizia presente.
(3) Più la percentuale è alta e più grande è la consistenza dei detenuti in sezioni A.S. rispetto al totale della popolazione detenuta.
(4) Più la percentuale è alta e più grande è l'ecedenza dei posti in organico rispetto al personale di polizia presente.
(5) Più la percentuale è alta e più grande è la consistenza del nucleo traduzioni rispetto all'organico previsto per la polizia penitenziaria.



Ministero di Grazia e Giustizia

§ 6. Conclusioni.

Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente, risultati di buona amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che sempre più informa l'Ordinamento italiano.

Si ritiene, pertanto, di dover raccomandare ai direttori degli istituti e servizi, sui quali incombe il maggior onere della applicazione delle presenti disposizioni, che nessun inadempimento o difforme interpretazione delle presenti disposizioni potrà essere tollerata.

In conclusione, le innovazioni introdotte dal nuovo contratto del Comparto Sicurezza compresa la riduzione a 36 ore dell'orario di lavoro settimanale, che dal 1° luglio 1999 interesserà la maggior parte del personale, impongono oggi più che mai che la gestione delle disponibilità finanziarie relative al pagamento del compenso per lavoro straordinario (della quale i titolari degli istituti e servizi risponderanno dal punto di vista amministrativo e contabile, prima ancora che disciplinare) sia improntata a puntuale rigore ed alla massima trasparenza.

I Provveditori regionali eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso, di indirizzo e di controllo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero di Grazia e Giustizia

l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla direzione dell'istituto o servizio.

I Provveditori regionali, in presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'eventuale irregolarità riscontrata.

Trimestralmente, poi, essi convocano i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo Sindacale siglato il 17 febbraio 1999, per la verifica dei dati trimestrali e trasmettono all'Ufficio Centrale del Personale - Divisione V - Sezione I il verbale della riunione con le eventuali osservazioni, proposte e/o determinazioni assunte.

I risultati di tali verifiche, operate trimestralmente in ciascuna sede regionale, saranno oggetto di un ulteriore confronto, a cadenza annuale, ovvero semestrale su espressa richiesta delle OO.SS. firmatarie del suddetto Accordo Sindacale, che si svilupperà in sede Centrale tra questa Amministrazione e i rappresentanti delle OO.SS., tendente ad accertare la tenuta complessiva del sistema ed il rispetto globale delle direttive impartite con la presente circolare.

Si richiama, infine, l'attenzione dei Provveditori regionali e dei direttori degli istituti e servizi sulla previsione di cui al **comma 8 dell'art. 5 dell'Accordo Quadro Nazionale**, significando che il prospetto analitico sopra menzionato, sottoscritto dalle autorità dirigenti, deve essere affisso mensilmente e per un periodo non inferiore a quindici giorni, negli appositi spazi della struttura.

Nessun altro dato, prospetto o elenco deve essere trasmesso a questo Dipartimento.



Ministero di Grazia e Giustizia

ore di lavoro straordinario effettuate oltre il limite massimo mensile non possono essere attribuite e liquidate come prestazioni straordinarie rese nel mese successivo.

§ 5. Verifiche e controlli.

Le presenti disposizioni, anche attraverso la quasi totale eliminazione dei casi disciplinati autoritativamente da questa Centrale Amministrazione, intendono contribuire concretamente al decentramento di funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo. Attività queste demandate dall'Ordinamento ai Provveditorati regionali, in primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Centrale.

Di conseguenza, si dispone quanto segue.

Ciascuna direzione di istituto o servizio trasmetterà , con cadenza mensile, al competente Provveditorato regionale un prospetto analitico in cui sono indicati i nominativi del personale che ha espletato le prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Devono essere, altresì, comunicati mensilmente, in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale Studi Ricerche Automazione e Legislazione - Div. II - Statistica

**Straordinario Polizia Penitenziaria - Ipotesi di ripartizione sulla base di alcuni indicatori
Esercizio Finanziario 1999 (Importo medio Lire 19.000 - Media Mensile "Ore 17" - Media Annua "Ore 187").**

Tabella B: Ripartizione dello straordinario sulla base delle incidenze percentuali dei vari indicatori

Proveditorati (*)	% Forza Polizia Penit. presente	% Detenuti Forza Polizia presente	% Nucleo traduzioni	% Detenuti in sezioni A.S./ Tot. detenuti	Coefficiente complessivo di riparto	Ripartizione straordinario	Monte ore
Ancona	1,61	0,07	0,13	0,11	1,92	2.676.607,410	140.874
Bari	6,14	0,09	0,83	0,09	7,15	9.945.027,975	523.423
Bologna	4,93	0,10	0,67	0,05	5,74	7.993.551,425	420.713
Cagliari	3,31	0,08	0,32	0,04	3,75	5.217.525,928	274.607
Catanzaro	4,34	0,07	0,67	0,18	5,26	7.314.636,772	384.981
Firenze	6,40	0,09	0,60	0,06	7,14	9.933.013,859	522.790
Genova	2,15	0,12	0,25	0,02	2,55	3.543.123,435	186.480
Messina	4,84	0,12	0,72	0,14	5,82	8.095.717,049	426.090
Milano	9,40	0,11	1,18	0,06	10,76	14.978.407,726	788.337
Napoli	9,85	0,10	1,34	0,06	11,34	15.783.637,290	830.718
Padova	5,10	0,07	0,41	0,02	5,60	7.792.402,703	410.126
Palermo	6,49	0,08	0,76	0,21	7,53	10.476.883,964	551.415
Perugia	1,78	0,08	0,15	0,19	2,20	3.064.715,975	161.301
Pescara	3,94	0,06	0,37	0,07	4,44	6.174.919,698	324.996
Potenza	1,08	0,08	0,08	0,13	1,36	1.895.531,084	99.765
Roma	8,29	0,10	0,75	0,03	9,16	12.752.349,094	671.176
Torino	7,36	0,08	0,78	0,05	8,27	11.504.534,618	605.502
Peso (*)	87	1,50	10,00	1,50	100,00	139.142.586.000	7.323.294

Nota:

(*) Cambiando il peso attribuito ai vari indicatori varierà il piano di ripartizione dei fondi assegnati.